

Alle FNP-CISL Regionali  
Alle FNP-CISL Territoriali  
Al Coordinamento Donne FNP-CISL  
Ai RR.TT. Reg.li e Terr.li FNP-CISL  
- Loro Sedi -

Roma, 6 dicembre 2017  
Circolare n. 282/SDI/CMon/Idd  
Oggetto: **Indicizzazione pensioni 2018**

E' stato pubblicato nella [Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2017](#) il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che stabilisce la perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2018 e il valore definitivo per l'anno 2017.

Il Decreto ministeriale fissa in misura definitiva il tasso di adeguamento all'inflazione dei trattamenti pensionistici erogati nell'anno 2017 rispetto al 2016 e contestualmente indica in via previsionale la misura dell'inflazione da applicare nel 2018 rispetto al 2017.

Pertanto, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2016 è determinata nella misura pari a +0,0% con decorrenza 1° gennaio 2017, mentre la percentuale di variazione per il calcolo delle pensioni per l'anno 2017 è determinata in misura pari a + 1,1% dal 1° gennaio 2018, salvo congruaggio da effettuarsi il prossimo anno.

Con la mensilità di gennaio 2018, l'Inps procederà al recupero della differenza negativa (-0,1%) tra il valore previsionale (0,3%) e quello definitivo (0,2%) della perequazione per l'anno 2015, limitatamente ai ratei corrisposti nel 2015.

Salvo diverse disposizioni di legge, ricordiamo che tale recupero, previsto per l'anno 2017, è stato rinviato al 2018 dal Decreto Mille Proroghe n. 244 del 30 dicembre 2016 (L. 19/2017).

Dal prossimo mese di gennaio 2018, dunque, i trattamenti previdenziali ed assistenziali saranno così rivalutati:

- **Trattamento Minimo Inps ed incrementi**

Trattamento minimo Inps **€ 507,42**

Trattamento minimo Inps con incremento di cui all'art. 5, comma 5, della L. n. 127/2007 **€ 643,86**

- **Pensioni superiori al Trattamento Minimo INPS**

Ci preme ricordare che la Legge di Stabilità 2016 ha prorogato fino al 2018 l'applicazione della norma sull'indicizzazione degli assegni pensionistici, di cui alla legge 147/2013, per cui l'adeguamento è riconosciuto per fasce di importo complessivo dei trattamenti pensionistici, salvo la norma di salvaguardia:

- 100% per le pensioni di importo pari o inferiore a 3 volte il trattamento minimo Inps;
- 95% per quelle oltre le 3 volte e fino a 4 volte il trattamento minimo;
- 75% per quelle superiori a 4 volte o pari e/o inferiori a 5 volte il trattamento minimo;
- 50% per le pensioni oltre 5 e fino a 6 volte il trattamento minimo;
- 45% per le pensioni superiori a 6 volte il trattamento minimo.

- **Trattamenti assistenziali**

Pensione sociale	<b>€ 373,33</b>
Assegno sociale	<b>€ 453,00</b>
Invalità civile	<b>€ 282,54</b>

- **Pensioni con Indennità Integrativa Speciale**

L'indicizzazione è calcolata separatamente sull'indennità e sulla pensione.

L'importo della I.I.S. nel 2018 è pari a **€ 777,05**, mentre la tredicesima mensilità è pari a **€ 756,83**

- **Cumulo delle pensioni ai superstiti con redditi del beneficiario (tab. F della legge 335/95)**

La legge n. 335/95 stabilisce la riduzione della percentuale di reversibilità in presenza di determinati limiti reddituali del superstite, anch'essi adeguati a partire dal prossimo anno e di seguito riportati:

- fino ad **€ 19.789,38** per cui non è prevista alcuna riduzione;
- oltre **€ 19.789,39** e fino a **€ 26.385,84** per cui è prevista la riduzione del 25%;
- oltre **€ 26.385,85** e fino a **€ 32.982,30** per cui è prevista la riduzione del 40%;
- oltre **€ 32.982,31** per cui è prevista la riduzione del 50%.

- **Somma aggiuntiva, di cui all'art. 1, c. 1 della legge 127/07**

Per effetto dell'accordo tra Governo e OO.SS. del 28 settembre 2016, l'importo della somma aggiuntiva è incrementato del 30% per i redditi non superiori a una volta e mezzo il minimo Inps; dal 2017 la somma aggiuntiva è estesa anche a chi ha un reddito compreso tra una volta e mezzo e due volte il trattamento minimo Inps.

Nel 2018 i limiti di reddito entro una volta e mezzo il trattamento minimo Inps per il diritto saranno rispettivamente:

- **€ 9.894,69** limite di reddito entro cui la somma aggiuntiva spetta per intero;
- **€ 10.331,49** limite di reddito corrispondente alla prima fascia di contribuzione (corresponsione importo pari a **€ 436,80**);

€ **10.440,69** limite di reddito corrispondente alla seconda fascia di contribuzione (corresponsione importo pari a € **546,00**);

€ **10.549,89** limite di reddito corrispondente alla terza fascia di contribuzione (corresponsione importo pari a € **655,20**).

Sempre nel 2018 i limiti di reddito entro una volta e mezzo e due volte il trattamento minimo Inps per il diritto saranno rispettivamente:

€ **13.192,92** limite di reddito entro cui la somma aggiuntiva spetta per intero;

€ **13.528,92** limite di reddito corrispondente alla prima fascia di contribuzione (corresponsione importo pari a € **336,00**);

€ **13.612,92** limite di reddito corrispondente alla seconda fascia di contribuzione (corresponsione importo pari a € **420,00**);

€ **13.696,92** limite di reddito corrispondente alla terza fascia di contribuzione (corresponsione importo pari a € **504,00**).

Cordiali saluti.

Patrizia Volponi  
(Segretario Nazionale)

